



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0010/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0281/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valeria Ciervo - Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32127/780pf25-26/GC/PN/fm, depositato il 10 giugno 2026, nei confronti della società F.C.D. Barcellona Futsal, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. Prot. 32127/780pf25-26/GC/PN/fm del 9 giugno 2026, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- la società F.C.D. Barcellona Futsal per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mondino Bladimir Jonatan, così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato: “ *violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 19.1.2026 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Barcellona Futsal, sottoscritto la dichiarazione nella quale ha riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, essendo, invece, lo stesso risultato tesserato presso società affiliata alla Federazione argentina, come da comunicazione resa da quest'ultima*”.

La fase istruttoria

Il procedimento nasce dalla “*segnalazione trasmessa alla Procura Federale dall'Ufficio di Tesseramento Centrale della F.I.G.C. in data 23.1.2026, con allegato provvedimento di revoca dello stesso Ufficio del tesseramento del calciatore sig. Mondino Bladimir Jonatan in favore della società F.C.D. Barcellona Futsal*”.

In particolare, in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Barcellona Futsal del 19.1.2026, il calciatore sig. Mondino Bladimir Jonatan ha dichiarato - in maniera non veridica - che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione è emersa chiaramente dalla comunicazione inviata dalla Federazione argentina alla F.I.G.C. in data 21.1.2026, con la quale si attestava che il calciatore sig. Mondino Bladimir Jonatan è stato tesserato per la società Club El Expreso de la Liga Departamental de Futbol San Martin (affiliata alla federazione argentina), a cui ha fatto seguito la revoca del tesseramento del calciatore da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 22.1.2026.

Il comportamento del sig. Mondino Bladimir Jonatan, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Barcellona Futsal ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società è stato ritenuto rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.

Da tali atti e comportamenti posti in essere dal calciatore e sopra descritti, nonché sulla base dell'attività di indagine ed istruttoria svolta, la Procura ha configurato in capo alla società l'ipotesi di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.



All'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il calciatore sig. Mondino Bladimir Jonatan ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, già condivisa dalla Procura Generale dello Sport.

La Procura, pertanto, ha deferito innanzi al Tribunale Nazionale Federale, la società F.C.D. Barcellona Futsal.

La fase predibattimentale

Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza per il 7 luglio 2026. Nessuno si costituiva per la società deferita né presentava memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 7 luglio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, hanno preso parte l'Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per la parte deferita.

L'Avv. Liberati, dopo aver illustrato i contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto irrogarsi alla società F.C.D. Barcellona Futsal la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti, ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della società deferita.

Invero, risulta incontrovertibile la non veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Mondino Bladimir Jonatan in sede di richiesta di tesseramento con la società F.C.D. Barcellona Futsal; ciò emerge chiaramente dalla comunicazione inviata dalla Federazione argentina alla F.I.G.C. in data 21.1.2026, con la quale è stato attestato che il calciatore è stato tesserato per la società Club El Expreso de la Liga Departamental de Futbol San Martin, alla medesima affiliata.

Ai fini della responsabilità della società, è da considerare, inoltre, che con comunicazione del 26.9.2022, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che l'Ufficio fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti dello stesso e consentendo alle società di istruire la pratica di tesseramento in modo corretto.

Pur rilevando che non risulta configurato, in termini generali, un obbligo autonomo della società di chiedere preventivamente all'Ufficio Tesseramenti se il calciatore sia o sia stato affiliato a una federazione straniera in quanto il citato art. 40 comma 5 prevede espressamente solo che *"(...) All'atto del tesseramento il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera"*; tuttavia non si può sottacere che la società abbia un obbligo sostanziale e documentale di presentare una domanda di tesseramento corretta e completa.

Dunque, la richiesta preventiva da parte della società all'Ufficio Tesseramenti rientra nei doveri della stessa anche al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il quale le attività attinenti al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. La società può, quindi, interpellare l'Ufficio per evitare errori soprattutto nel caso di provenienza del calciatore dall'estero.

Invero, la nota del 26.09.2022 inviata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che *"(omissis) con la presente siamo a confermarvi che l'Ufficio Tesseramento svolge, nei casi in cui viene fatta richiesta da parte delle Società, accertamenti preventivi presso Federazioni estere finalizzati a confermare eventuali pregressi tesseramenti di calciatori presso le stesse. Tale procedura si rende necessaria in quelle casistiche in cui la Società non è certa della provenienza sportiva del calciatore e pertanto, al fine di istruire una pratica nel modo corretto, ricorre ad un'indagine di questo tipo"*. Dunque, l'assenza di un obbligo della richiesta preventiva non esonera la società dalle conseguenze di un tesseramento irregolare.

La società FCD Barcellona Futsal avrebbe, pertanto, potuto richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Mondino Bladimir Jonatan.

Nel caso di specie, in ogni caso, la società risponde, in ogni caso, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mondino Bladimir Jonatan, per avere



sottoscritto, in occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Barcellona Futsal, la dichiarazione nella quale ha riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, essendo, invece, lo stesso risultato tesserato presso società affiliata alla Federazione argentina.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società F.C.D. Barcellona Futsal la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 luglio 2026.

IL RELATORE
Valeria Ciervo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 16 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai